

<p style="text-align:center">STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE MONTESSORI VERONA</p>
--

Art. 1

E' costituita in Verona l'**Associazione Montessori Verona**.

L'Associazione è indipendente, autonoma, apartitica, aconfessionale e senza fini di lucro.

Scopo dell'Associazione è promuovere e diffondere la conoscenza del pensiero di Maria Montessori che sa mettere al centro la persona nel disegno interiore del suo sviluppo armonioso a partire dal "*bambino, padre dell'uomo*".

Per raggiungere questa finalità l'Associazione potrà:

- avviare e favorire corsi di formazione e aggiornamento, seminari e attività culturali
- promuovere attività e spazi dedicati ai bambini e alle bambine e a chi sta loro accanto nella crescita
- sostenere l'avvio di scuole montessoriane di diverso ordine e grado e la prosecuzione delle esistenti

Le attività elencate sono indicative e non esaustive di quanto l'Associazione potrà fare in osservanza dello scopo statutario.

Art. 2

La sede legale dell'associazione è stabilita a Verona, in via del Bersagliere n°16, ma l'Associazione potrà essere operativa in altre sezioni locali nella Provincia.

Il cambiamento di sede, disposto con deliberazione del comitato direttivo, non comporta obbligo di modifica statutaria.

Art. 3

I soci possono essere fondatori, sostenitori, onorari, ordinari.

Sono **soci fondatori** le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli organismi che hanno preso l'iniziativa di dar vita all'associazione ed hanno sottoscritto l'atto di costituzione.

Sono **soci onorari** le persone fisiche o giuridiche, gli organismi o comunque le associazioni alle quali si intende tributare onore, per benemerenze acquisite nel campo delle attività rientranti nelle finalità dell'associazione.

Essi sono nominati dal comitato direttivo. Lo status di socio onorario si perfeziona con l'accettazione scritta del nominato.

Sono **socie** tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta. Sulla domanda di ammissione a socio, decide, a maggioranza, il comitato direttivo.

Lo status di socio si perfeziona all'atto del ricevimento, da parte del candidato, dell'avviso di accettazione della domanda da parte del comitato direttivo. Da questo momento decorre l'obbligo di pagare la quota associativa.

La quota associativa annuale viene fissata dall'assemblea dei soci su proposta del presidente.

I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

La condizione di socio cessa di essere operante con il mancato rinnovo dell'iscrizione o con l'insorgere di situazioni di incompatibilità.

La condizione di socio fondatore cessa con esplicita e motivata dichiarazione di recesso ed ha effetto soltanto al compimento del triennio dalla data di costituzione dell'associazione.

Art. 4

Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da:

- a) donazioni, oblazioni, lasciti disposti a titolo patrimoniale
- b) sussidi didattici comuni ed audiovisivi, libri e riviste e quant'altro possa inerire all'attività svolta

Art. 5

I mezzi per il raggiungimento dei fini statutari e per il finanziamento della propria organizzazione e delle attività relative provengono da:

- a) le quote associative annuali;
- b) eventuali elargizioni,
- c) contributi concessi da enti pubblici o privati;
- d) donazioni, oblazioni, lasciti non destinati all'incremento del patrimonio;
- e) eventuali proventi derivanti dalla propria attività.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Art. 6

Sono organi dell'associazione:

- a) l'**assemblea dei soci**,
- b) il **comitato direttivo**,
- c) il presidente**

I componenti degli organi di cui alle lettere b)-c) durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso di spese sostenute e documentate.

Art. 7

L'**assemblea** è costituita dai soci fondatori e dai soci.

All'assemblea possono essere invitati senza diritto di voto come osservatori anche persone o rappresentanti di enti pubblici o privati ovvero organismi ed associazioni.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno.

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'associazione;
- 2) formula le direttive generali del programma dell'associazione, che viene definito ed attuato dal comitato direttivo;
- 3) vota il presidente ed i membri del comitato direttivo

4) stabilisce l'ammontare annuale delle quote associative;

L'assemblea è convocata in seduta straordinaria per l'adozione delle modifiche statutarie.

Le assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono regolarmente costituite, salvo quanto stabilito per le modifiche statutarie, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto, e, in seconda convocazione, che può avere luogo anche lo stesso giorno, purché ad almeno un'ora di distanza dalla prima convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'assemblea viene convocata mediante posta elettronica, ai soci almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione; l'avviso dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per l'elezione del presidente l'assemblea è presieduta dal socio più anziano di età.

Art. 8

Il **presidente** è eletto a maggioranza assoluta dall'assemblea dei soci, ed è scelto fra i soci.

Sono compiti del presidente:

1. rappresentare l'associazione a tutti gli effetti
2. convocare le riunioni dell'assemblea e del comitato direttivo
3. adottare i provvedimenti d'urgenza da sottoporre tempestivamente alla ratifica del comitato direttivo.

Il mandato di presidente dura un triennio ed è rinnovabile senza interruzioni.

Art. 9

Il **comitato direttivo** è composto dal presidente e da tre a sette membri eletti dall'assemblea dei soci. In caso di parità, nelle votazioni del consiglio direttivo, prevale il voto del Presidente.

L'elezione dei suddetti membri può avvenire anche sulla base di liste bloccate.

Il mandato del comitato direttivo dura un triennio ed è rinnovabile senza interruzioni.

Art. 10

Il **comitato direttivo**:

- a) definisce ed attua il programma dell'associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utili all'attività dell'associazione, in aderenza agli scopi fissati dallo statuto ed alle direttive formulate dall'assemblea;
- b) delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- c) amministra in via ordinaria i fondi ed il patrimonio dell'associazione per l'attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;
- d) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;
- e) propone eventuali modifiche allo statuto;
- f) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente.

Il comitato direttivo si riunisce di regola ogni mese ed altresì ogni qualvolta il presidente ne disponga la convocazione mediante avvisi da inviarsi anche a mezzo posta elettronica ai singoli componenti.

L'avviso dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno. Il comitato direttivo deve essere convocato se ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare, almeno un terzo dei componenti.

Art. 11

Il comitato direttivo nomina nel proprio seno:

- a) Il **segretario** verifica l'attuazione delle delibere del comitato direttivo; verbalizza delle sedute; cura la comunicazione

b) Il **tesoriere** cura tutti i servizi di natura amministrativa dell'associazione; predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da sottoporre al comitato direttivo; cura la conservazione della documentazione contabile

Il comitato direttivo può deliberare la costituzione di un consiglio scientifico che collabori con il direttivo per l'attuazione dei compiti assegnati determinandone, anche per distinti ed articolati progetti, la composizione e la durata.

Art. 12

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra soci e l'associazione ovvero fra soci saranno affidate al Tribunale di Verona.

Art. 13

Per il regolare funzionamento dell'associazione il comitato direttivo potrà adottare regolamento esecutivo.

Art. 14

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione, l'assemblea, convocata in via straordinaria, determinerà le modalità di liquidazione nominando uno o più liquidatori. Il patrimonio sociale residuo sarà devoluto a Cini Italia onlus.

Art. 15

Per quanto non contemplato nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.